

## ALLEGATO "A"

### STATUTO DEL CONSORZIO DI PROMOZIONE, TUTELA e VALORIZZAZIONE del "Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana"

#### TITOLO I Costituzione del Consorzio – Sede – Scopi ed Attività – Durata

##### ART.1

Costituzione e Denominazione.

E' costituito, ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, tra aziende produttrici singole e/o associate un consorzio, libero e volontario, senza scopo di lucro denominato "Consorzio di promozione, tutela e valorizzazione del **Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana**", di seguito detto Consorzio.

##### ART.2

Sede.

Il Consorzio ha sede provvisoria presso la sede dell'Unione Montana Valle Grana. Con deliberazione DELL'ASSEMBLEA, SU PROPOSTA del Consiglio Direttivo del Consorzio, potrà essere trasferita la sede e ciò non costituirà modifica statutaria.

##### ART.3

Durata.

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2030, prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria la quale ne potrà tuttavia deliberare lo scioglimento anticipato.

##### ART.4

Scopi ed Attività.

Il Consorzio non ha finalità di lucro e viene costituito per promuovere, tutelare e valorizzare lo zafferano di Caraglio e della Valle Grana prodotto, trasformato e confezionato nell' ambito del territorio della Valle Grana. Lo Zafferano rappresenta una risorsa economica, turistica e culturale e, per le sue caratteristiche uniche, anche una difesa delle tradizioni, dell'ambiente e del territorio. Il Consorzio si propone di promuovere, tutelare e valorizzare lo zafferano di Caraglio e della Valle Grana per svilupparne la produzione, la tutela, la ricerca, la sua divulgazione e la sua immagine a livello nazionale e internazionale. Persegue queste finalità attraverso la registrazione del nome e del marchio, con l'intento di promuovere ogni iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità della produzione dei propri soci. Pertanto il Consorzio provvede a:

- a) Realizzare:
  - i) il disciplinare di produzione;
  - ii) il marchio/logo di riconoscimento del "**Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana**" e il relativo Regolamento d'uso;
  - iii) registrare il Consorzio;
- b) Registrare il marchio presso l'Ufficio Marchi e Brevetti Italiano.
- c) Registrare i domini Web afferenti alla dizione "**Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana**" e realizzare altresì un portale con tutte le indicazioni in merito alla produzione, al consumo e alle tradizioni del "**Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana**"
- d) Curare gli interessi dei propri soci, interessati alla vendita di zafferano, sui vari mercati.
- e) Favorire rapporti di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Camere di Commercio, i Comuni, le associazioni e unioni dei Comuni, mettendo a disposizione la propria struttura e organizzazione per l'esecuzione di funzioni aventi attinenza agli obiettivi ed agli scopi del Consorzio.
- f) Promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con privati e/o Enti pubblici, iniziative volte allo studio, ricerca, conoscenza e promozione di tutti gli aspetti afferenti lo zafferano di Caraglio e della Valle Grana.

- g) Affidare incarichi di consulenza, assumere dipendenti nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati.
- h) Ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati.
- i) Svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi.
- j) Stipulare accordi, convenzioni, contratti con Enti, Istituti, Laboratori e Agenzie di Ricerca e di promozione economica.

## TITOLO II Associati

### ART.5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci del Consorzio i produttori del **Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana** che rispettano le indicazioni contenute nel Disciplinare di Produzione e negli altri regolamenti, le persone fisiche che intendono sostenere il Consorzio in qualità di soci sostenitori e gli enti istituzionali. In particolare possono essere ammessi a far parte del Consorzio:

1. Produttori di Zafferano singoli ed associati, in particolare Persone Giuridiche, che producono e commercializzano solo ed esclusivamente **Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana** con il Marchio del Consorzio nel rispetto dei documenti consortili;
2. Enti locali, regionali, nazionali e Camerali interessati alla tutela e promozione del **“Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana”**. Tra questi le Amministrazioni locali che, condividendo gli scopi e gli obiettivi indicati nel presente statuto, aderiranno come soci all’associazione acquisiranno di diritto la dizione “Città dello Zafferano di Caraglio e della Valle Grana” e potranno utilizzare tale dizione in ogni forma di divulgazione, evento e/o promozione, previa la deliberazione a favore da parte del Consorzio. I soci, di cui al punto 2, non avranno diritto di voto, né attivo né passivo, all’interno dell’assemblea dei soci, ma potranno presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo del Consorzio.
3. Persone Fisiche, in qualità di Soci Sostenitori, che intendono sostenere economicamente le iniziative e le spese del consorzio attraverso il versamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono, su loro richiesta, chiedere di essere iscritti in un apposito albo dei soci sostenitori tenuto dal Consorzio con le stesse regole per la tenuta degli altri registri. I soci, di cui al punto 3, non avranno diritto di voto, né attivo né passivo, all’interno dell’assemblea dei soci. Gli iscritti all’albo dei soci sostenitori eleggono tra loro un consorziato che avrà il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, né attivo né passivo. Tale incarico avrà durata pari alla durata in carica del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato per un ulteriore lasso di tempo. I soci sostenitori possono chiedere la cancellazione dall’albo in qualsiasi momento senza obbligo alcuno. Il consorzio può provvedere alla cancellazione di un socio sostenitore su deliberazione dell’assemblea dei soci. La cancellazione dall’albo comporta l’immediata cessazione di ogni obbligo verso il Consorzio. Ai soci sostenitori cancellati non compete alcun rimborso di quote o altro.

Non possono essere ammessi produttori che commercializzano parte dello zafferano con altro marchio.

Ogni associato assume l’obbligo di contribuire all’attività e allo sviluppo del Consorzio, impegnandosi ad osservare lo statuto, il disciplinare di produzione, il regolamento d’uso del marchio collettivo **“Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana”** e le deliberazioni assunte dagli organi sociali. Ogni associato ha l’obbligo di partecipare ad almeno un terzo delle riunioni e la metà delle assemblee del Consorzio. La partecipazione è considerata positiva qualora ci sia la comunicazione dell’assenza e qualora ci sia evidenza di attività da parte del socio.

### ART.6

Domanda di adesione.

La domanda di adesione deve essere presentata tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ogni anno.

Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare domanda di adesione sottoscritta dal richiedente e/o legale rappresentate indirizzata al Presidente del Consorzio. Nella domanda di adesione, preparata dal Consiglio Direttivo, devono essere specificate:

- a) Per le società – Cooperative e Consorzi: la ragione sociale o la denominazione sociale e il codice fiscale/p.iva;

- b) per le imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale del titolare dell'impresa e la p.iva dell'impresa;
- c) per le persone fisiche: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
- d) una breve descrizione della propria attività e delle motivazioni.

#### **ART.7**

Ammissione al Consorzio.

L'Ammissione al Consorzio di nuovi Soci, ai sensi dell'art.6 dello Statuto, è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, previo esame della domanda. Il Consiglio Direttivo deve inoltre verificare, prima di decidere l'ammissione, che il richiedente dichiara di accettare: lo Statuto del Consorzio, il disciplinare di produzione e il Regolamento d'Uso del Marchio del **"Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana"**. Dopo la delibera di ammissione il richiedente, ai fini della validità della stessa, deve versare entro 20 giorni dal ricevimento della notifica la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale nella misura di anno in anno stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART.8**

Esclusione

L'assemblea, qualora intenda deliberare sull'esclusione di un associato, deve comunicare la propria decisione al socio con almeno 7 giorni di anticipo. Nella comunicazione al socio dovranno comparire la data e il luogo decisi per la deliberazione. La comunicazione dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata.

L'assemblea può deliberare l'esclusione dell'associato per i seguenti motivi:

- a) inosservanza dello statuto, del disciplinare di produzione, del regolamento d'uso del marchio, delle delibere assembleari e patti vigenti;
- b) senza giustificato motivo non commercializzi secondo le regole del Consorzio la propria quota di prodotto, nonostante il suo impegno formale;
- c) successiva adesione ad altro organismo avente scopi contrastanti con le finalità stabilite nel presente statuto;
- d) impossibilità di concorrere agli scopi dell'associazione;
- e) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- f) inadempienza degli obblighi assunti;
- g) danneggiamento morale e materiale del Consorzio e degli organi sociali;
- h) fallimento, liquidazione volontaria, apertura di procedura di concordato, amministrazione controllata;
- i) inadempienza del pagamento della quota associativa annuale;
- j) Coprendo una carica sociale non eserciti le sue funzioni con la normale diligenza e rettitudine.

L'esclusione del socio avviene con la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea (è escluso dal voto il socio interessato dal provvedimento).

Prima di procedere all'esclusione, il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà motivare al socio la decisione a mezzo lettera raccomandata. Agli associati esclusi non verrà rimborsata né la quota d'iscrizione né le quote associative annuali versate.

Il socio escluso potrà ricorrere al Tribunale competente. Fino a tale atto l'esclusione dal Consorzio produrrà i suoi effetti previsti, a meno che non venga richiesta la sospensione provvisoria della deliberazione nelle opportune sedi. Il Consorzio può chiedere i danni materiali e morali subiti per comportamenti, del socio escluso, che siano andati in qualunque modo contro le regole Statutarie, del Disciplinare di Produzione e del Regolamento d'Uso del Marchio e che abbiano in qualunque modo pregiudicato il buon nome del Consorzio.

#### **ART.9**

Recesso.

Gli associati possono recedere dal Consorzio. Il recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Agli associati receduti non verrà rimborsata né la quota d'iscrizione né le quote associative annuali versate. Il recesso sarà effettivo a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato presentato il recesso. Fino a quando il recesso sarà effettivo il socio dovrà operare rispettando Statuto e regolamenti consortili.

### **TITOLO III Patrimonio – Entrate del Consorzio – Rendiconti**

#### **ART.10**

Il Consorzio non ha finalità di lucro e non svolge alcuna attività di commercializzazione. Esso provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con eventuali altri lasciti e con contribuzioni di privati nonché con contributi di enti pubblici. In particolare il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) quota d'iscrizione;
- b) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio direttivo ad incremento del patrimonio;
- c) ogni altro bene che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- d) proventi della propria attività che il Consiglio direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

#### **ART.11**

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

### **TITOLO IV Organi dell'Associazione**

#### **ART.12**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo
- Il Presidente

#### **ART.13**

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano (il massimo organo deliberativo) del Consorzio e ne definisce le linee di indirizzo. È costituita da tutti gli associati che hanno regolarmente versato la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da altro membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci con diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- d) ratifica l'importo delle quote d'iscrizione di cui alla lettera a) dell'articolo 10 e delle quote associative annuali;
- e) delibera sugli altri atti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- f) delibera sull'esclusione, decadenza e recesso dei soci dal Consorzio;
- g) approva il disciplinare di produzione del **"Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana"**, il regolamento d'uso del Marchio collettivo ed eventuali loro successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati. Le richieste devono essere motivate con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) su proposte di modifiche del presente statuto;
- b) sulla proroga, sullo scioglimento o sulla messa in liquidazione dell'associazione;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo quando ne faccia richiesta un terzo degli associati, sempre indicando gli argomenti da trattare.

#### **ART.14**

##### Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza, anche diverso dalla sede legale dell'Associazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato per lettera, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avere luogo non prima di 24 ore dalla prima convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione (che può aver luogo a partire da 24 ore dopo la prima) qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Tutti i soci hanno diritto ad un voto; in caso di parità dei voti decide il voto del Presidente nelle votazioni palesi, mentre la proposta s'intende respinta in caso di votazione a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'assemblea, salvo per le nomine delle cariche sociali che avranno luogo a scrutinio segreto (a meno che l'assemblea stessa non decida all'unanimità di provvedere diversamente). Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta che deve essere presentata al presidente all'inizio della seduta. Ogni socio non potrà avere più di una delega.

#### **ART.15**

##### Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- d) redigere e tener aggiornato il Registro Unico (Art.7 del Disciplinare di Produzione);
- e) redigere e tener aggiornato il Libro dei Conti e dei Verbali;
- f) istituisce un comitato tecnico denominato "Organismo di Controllo" (Art. 8 del Disciplinare di Produzione) avente un ruolo di controllo del rispetto del Disciplinare di Produzione e del Regolamento d'Uso del Marchio da parte dei soci del Consorzio. Potranno far parte di questo Organismo tutti i soci ordinari e fondatori.
- g) Deliberare su mandato dell'Assemblea sull'ammissione dei soci;
- h) predisporre il bilancio consuntivo;
- i) deliberare su mandato dell'Assemblea sulle azioni giudiziarie attive e passive, comperare o vendere immobili e mobili anche registrati, rinunciare a ipoteche legali, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni e/o postergazioni di ipoteche;
- j) deliberare su mandato dell'Assemblea su casi di violazione del presente statuto, del disciplinare di produzione, del regolamento d'uso del Marchio "**Söfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana**";
- k) deliberare su mandato dell'Assemblea su altri atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività del Consorzio;
- l) compiere su mandato dell'Assemblea ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario od utile al raggiungimento degli scopi del Consorzio;
- m) deliberare sulla quota d'iscrizione di cui all'art.10;
- n) deliberare sulla quota associativa annua;
- o) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'associazione;
- p) redigere la relazione annuale sull'attività;
- q) predisporre ed eseguirne i programmi.

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Per la validità del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri, con avviso per lettera, posta elettronica o fax inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata della riunione. In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima della data della riunione.

**ART.16**

Presidente

Il Presidente è nominato dal consiglio tra i suoi membri. Esso mantiene l'incarico per un biennio ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

**ART.17**

Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese e quant'altro deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

**ART.18**

Al termine di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo.

**ART.19**

Il Consorzio si estingue nei casi previsti dagli art.27 e 28 del codice civile.

**ART.20**

Per tutto quanto non espressamente disposto, s'intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di associazionismo, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs n.460 del 4 dicembre 1997.

Firmato:

.....  
.....  
.....